

**Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.  
Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni.  
(WHISTLEBLOWING)**

**Approvate con Delibera n° 120 del 22/12/2023**

## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1.INTRODUZIONE.....</b>   | <b>3</b>  |
| <u>1.1 Riferimenti normativi.....</u>  | <u>5</u>  |
| <b>2. AMBITI DI APPLICAZIONE.....</b>  | <b>6</b>  |
| <u>2.1 Ambito soggettivo.....</u>  | <u>6</u>  |
| 2.1.1 Enti tenuti ad applicare la normativa.....   | 6         |
| 2.1.2 Soggetti tutelati del settore pubblico.....  | 6         |
| <u>2.2 Ambito oggettivo - La segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia - La comunicazione di ritorsioni .....</u> | <u>7</u>  |
| 2.2.1 L'oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia.....   | 7         |
| 2.2.2 Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul <i>whistleblowing</i> .....                  | 8         |
| 2.2.3 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni.....  | 9         |
| 2.2.4 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione.....   | 9         |
| <b>3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI .....</b>  | <b>10</b> |
| <u>3.1 I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni.....</u>   | <u>10</u> |
| <u>3.2 Ruolo e i compiti del soggetto che gestisce le segnalazioni .....</u>   | <u>11</u> |
| 3.2.1 Informativa da inserire sul sito per evitare errori da parte del segnalante.....                                       | 13        |
| <u>3.3 Conservazione dei dati.....</u>   | <u>13</u> |
| <u>3.4 Invio della segnalazione ad un soggetto diverso dall'RPCT.....</u>  | <u>13</u> |
| <b>4. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO.....</b>   | <b>14</b> |
| <u>4.1 La tutela della riservatezza .....</u>  | <u>14</u> |
| 4.1.1 La tutela della riservatezza del segnalante .....  | 14        |
| <b>ALLEGATI .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>REVISIONI.....</b>  | <b>17</b> |

## 1.INTRODUZIONE

La tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti *cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro* è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione con il D.lgs 165/2001 Testo Unico del Pubblico Impiego, art. 54 bis, imponendo peraltro alle amministrazioni pubbliche di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte del dipendente. Quale misura di prevenzione della corruzione, il whistleblowing fa parte integrante del PTCP.

Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell'utilizzo dello strumento di prevenzione della corruzione di cui trattasi, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) ha adottato in via preliminare la determinazione n. 6 del 28 Aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)".

La legge n. 179 del 30/11/2017 (pubblicata in G.U. del 14/12/2017) ha modificato l'art. 54 bis del D.lgs 165/2001, stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. Sono state individuate le sanzioni e ribadita la necessità di assicurare la segretezza dell'identità del denunciante.

Anac è nel frattempo intervenuta ancora sull'argomento con una Determina, un Regolamento e delle Linee Guida (crf. Riferimenti normativi).

In data 01/07/2020 ANAC ha infatti emanato la delibera n. 690, inerente il Regolamento WB 01.07.2020 che disciplina i procedimenti di ANAC di:

- gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower;
- accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle Amministrazioni e negli Enti di cui al comma 2 dell'art.54 bis, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6 primo periodo dell'art.54 bis al soggetto responsabile;
- accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile di verifica ed analisi delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, terzo periodo dell'art.54 bis;
- accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al co 5 del d.lgs, 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, secondo periodo d.lgs. 165/2001.

Si sottolinea che all'art.3 del Regolamento qui sopra richiamato, in relazione al Segreto d'Ufficio, viene indicato che "Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui al presente Regolamento, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale." Tale indicazione è fatta propria anche da questo Ordine.

La successiva Delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)» è stata recepita nella versione 2 della precedente procedura Whistleblower.

Il recente decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

ANAC ha quindi adottato, entro i termini previsti dalla nuova normativa, con Delibera n. 311 del 12/07/2023, le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Giova sottolineare che le Linee Guida ANAC forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni e su cui ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo. La presente procedura potrà quindi subire ulteriori modifiche sulla base di ulteriori indicazioni fornite da ANAC.

Si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”, ossia effettuata nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. L’istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione.

### **1.1 Riferimenti normativi**

- D.Lgs. n. 165/2001 art. 54 bis Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- L.190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114
- Determina ANAC n. 6 del 28/04/2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015)
- legge n. 179 del 30/11/2017 (pubblicata in G.U. del 14/12/2017) “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- Regolamento ANAC WB.0101.07.2020 (Delibera n. 690/2020).
- Delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)»;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto *whistleblowing*)»
- Delibera n. 311 del 12/07/2023, “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

## 2. AMBITI DI APPLICAZIONE

### 2.1 Ambito soggettivo

Il decreto legislativo n. 24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa.

#### **2.1.1 Enti tenuti ad applicare la normativa**

Quanto agli **enti** tenuti ad applicare la disciplina e a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala gli illeciti, la norma si riferisce sia a soggetti del "settore pubblico", che a quelli del "settore privato".

**Tra i soggetti del settore pubblico rientrano gli ordini professionali, essendo stati qualificati tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 a livello legislativo.**

#### **2.1.2 Soggetti tutelati del settore pubblico**

Vi sono ricompresi, tra l'altro, oltre ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

La persona segnalante è quindi la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Rientrano inoltre i seguenti soggetti:

- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Azionisti (persone fisiche)
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico

Il decreto indica, infatti, che la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4).

Nel caso specifico dell'Ordine dei Geologi della Lombardia, i soggetti direttamente tutelati risultano pertanto le due unità di segreteria acquisite tramite agenzia interinale per il lavoro, i membri del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina, i consulenti, i collaboratori, eventuali volontari e tirocinanti, il revisore dei conti. In attesa di ulteriori eventuali precisazioni da parte di ANAC rimane sospeso il giudizio di applicabilità di questo regolamento agli iscritti a questo Ordine.

Ulteriore novità del d.lgs. n. 24/2023 consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico e del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

#### **In particolare:**

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d))

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 1 delle Linee Guida dell'ANAC.

### **2.2 Ambito oggettivo - La segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia - La comunicazione di ritorsioni.**

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Nella nuova disciplina, il legislatore individua alcune tipologie di illeciti da considerare e solo queste rilevano perché una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia possano essere considerate ai fini dell'applicabilità della disciplina.

Nella trattazione sull'ambito oggettivo rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Anche in tal caso, la nuova disciplina si spinge in avanti rispetto alla precedente, in quanto fornisce un elenco, sia pure non tassativo, di misure ritorsive, oltre, come anticipato, ad estendere la tutela da ritorsioni anche a soggetti diversi dal segnalante, divulgatore e denunciante.

Di seguito si forniscono indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, evidenziando i casi in cui il decreto non trova applicazione, nonché sugli aspetti relativi alle comunicazioni di ritorsioni e sul trattamento delle segnalazioni anonime.

#### **2.2.1 L'oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia**

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore (cfr. § 2.1.2 delle Linee guida ANAC). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere

anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni:

#### *Violazioni del diritto nazionale*

- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti penali
- Illeciti contabili
- Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

#### *Violazioni del diritto dell’UE*

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
- Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

### **2.2.2 Segnalazioni con contenuti esclusi dall’applicazione della disciplina sul *whistleblowing***

Per comprendere appieno quale può essere l’oggetto delle segnalazioni è indispensabile tener conto che il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia. Tali esclusioni, pertanto, vanno tenute in debita considerazione dalle amministrazioni/enti del settore pubblico e privato, da ANAC e da parte dell’Autorità giudiziaria.

In particolare:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovra ordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto.

- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea .

Il decreto non pregiudica inoltre l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE:

- Informazioni classificate
- Segreto professionale forense
- Segreto professionale medico
- Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
- Norme di procedura penale
- Autonomia e indipendenza della magistratura
- Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
- Esercizio dei diritti dei lavoratori

### **2.2.3 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni**

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

E' necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

### **2.2.4 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione**

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC e da questo Ordine a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, tra cui questo Ente, considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. In tali casi quindi le segnalazioni anonime saranno gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.

- ANAC equipara le segnalazioni anonime ricevute a quelle ordinarie e le gestisce in conformità ai Regolamenti di vigilanza
- I soggetti del settore pubblico e del settore privato, tra cui questo Ordine Professionale, considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.
- Il decreto stabilisce anche che nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

**Gli enti del settore pubblico o privato, tra cui questo ordine professionale, che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.**

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 2 delle Linee Guida dell'ANAC.

### **3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

#### **3.1 I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni**

I Canali previsti dalla normativa sono:

- Canale interno negli enti pubblici e privati
- Canale esterno presso ANAC
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.

La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.

Nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, si è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la divulgazione pubblica. Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti (cfr. § 3.4 delle linee guida ANAC).

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa e a quanto indicato da ANAC nelle recenti linee guida, l'OdG della Lombardia ha previsto un adeguamento del canale per la trasmissione e la gestione di segnalazione precedentemente attivato, che in particolare prevedeva che la segnalazione del soggetto segnalante dovesse essere indirizzata al RPCT, tramite la mail dedicata [rpct@geolomb.it](mailto:rpct@geolomb.it), recando come oggetto "Segnalazione di cui all'art. 54 bis del D.lgs 165/2001".

Nelle Linee Guida ANAC è previsto che il canale interno debba prevedere che la modalità di segnalazione possa avvenire :

1. in forma scritta, anche con modalità informatiche (strumenti di crittografia o piattaforma online);
2. in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

1. Essendo necessario verificare la possibilità di utilizzare adeguati metodi informatici, si prevede per ora un invio tradizionale su carta che dovrà seguire la seguente modalità: in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione, redatta utilizzando il modulo di segnalazione di condotte illecite, allegato al presente regolamento, venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione ("riservata al RPCT"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore.
1. Essendo necessario verificare la possibilità di adottare gli strumenti suggeriti da ANAC, si prevede la richiesta su carta di un incontro con l'RPCT, inoltrata con il sistema delle buste sopra riportato e poi la redazione di un verbale dell'incontro da parte del RPCT, che dovrà essere visionato ed approvato dal segnalante. Le altre soluzioni eventualmente individuate dovranno sempre prevedere la trascrizione della segnalazione orale e la verifica della trascrizione da parte del segnalante.

### **3.2 Ruolo e i compiti del soggetto che gestisce le segnalazioni**

La gestione delle segnalazioni è in capo all'RPCT, in quanto soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l'attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti.

L'RPCT provvederà:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- registrare la segnalazione sul registro specifico;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire un riscontro alla persona segnalante entro 90 giorni (tre mesi).

In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Per la valutazione dei suddetti requisiti, il soggetto che gestisce le segnalazioni farà riferimento agli stessi criteri utilizzati ANAC, come elencati al § 1, Parte Seconda, delle Linee Guida di cui alla Delibera n. 311/2023.

Ad esempio:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Il RPCT avvia l'istruttoria, sentendo il dipendente e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele.

Il RPCT stende un verbale circoscritto entro 15 giorni dalla data della ricezione della segnalazione, in cui verrà indicata se e con quali motivazioni la segnalazione va archiviata o sia necessario procedere.

In questo secondo caso, può decidere di costituire una commissione di tre membri, formata dal RPCT e da due consiglieri.

L'RPCT convoca riunione apposita entro 30 giorni dalla ricezione della mail segnalante. In fase di avvio della

riunione, il RPCT dà lettura del verbale, garantendo l'anonimato del segnalante e comunque separando il contenuto della segnalazione dal nominativo del segnalante.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione (con gli eventuali componenti della commissione designati) può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto, Consiglio di Disciplina dell'OdG, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Dipartimento della funzione pubblica.

All'esito dell'istruttoria, il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per "*riscontro*" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "*seguito*" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Per poter dare corretto "*seguito*" alla segnalazione, è opportuno anzitutto, come già detto, vagliarne l'ammissibilità e compiere entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il soggetto cui è affidata la gestione (RPCT) può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo di persona allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, ed anche tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche che verranno eventualmente predisposte. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

Con riferimento al "*riscontro*" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso consiste nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo **riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi**, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Nel caso di avvio di procedimento disciplinare o di denuncia all'Autorità Giudiziaria, i tempi di conclusione del procedimento seguono le regole dei relativi procedimenti.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione avverrà con l'evidenziazione che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

L'RPCT comunicherà al segnalante gli esiti del procedimento interno entro 60 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

E' consentito al segnalante verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, facendone diretta richiesta al RPCT, che relaziona nell'arco di 5 giorni lavorativi.

il Responsabile della prevenzione della corruzione periodicamente riferisce al Presidente sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione. Il Presidente, sulla base di quanto a lui comunicato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, riferisce periodicamente al Consiglio.

A seguito dell'analisi delle segnalazioni pervenute il RPCT valuta eventuali misure necessarie, da integrare nel Piano dell'Anticorruzione e/o modifica della presente procedura.

Il RPCT relazionerà delle segnalazioni nell'ambito della relazione annuale ai sensi dell'art.1 comma 14 della legge 190/2012.

### **3.2.1 Informativa da inserire sul sito per evitare errori da parte del segnalante**

Si dispone che in apertura della pagina del sito istituzionale dell'OdG siano inerite informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno presso ANAC e sia data chiara indicazione che le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di *whistleblowing*. Ad esempio, se una segnalazione perviene in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una segnalazione di *whistleblowing*, colui che la riceve, senza aprirla, la trasmette tempestivamente ai soggetti competenti.

In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria. È necessario, quindi, che le amministrazioni e gli enti chiariscano bene, sul sito istituzionale e anche nella stessa pagina della piattaforma dedicata, quali sono le diverse conseguenze in caso di segnalazione ordinaria e di *whistleblowing*. Sarebbe utile anche che, negli stessi modelli per la trasmissione delle segnalazioni ordinarie, sia chiesto ai segnalanti di precisare se intendono o meno mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il *whistleblower*.

### **3.3 Conservazione dei dati**

**Le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di *whistleblowing* e alle disposizioni di legge, sono le seguenti:**

- La documentazione cartacea inerente la segnalazione verrà conservata in una cassaforte dedicata messa a disposizione dell'RPCT e sarà gestita direttamente dal RPCT, dato che il canale interno deve consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato e rispettare la tutela della riservatezza e la disciplina sul trattamento dei dati personali (cfr. §§ 4.1 e 4.1.3 delle Linee guida ANAC).
- L'RPCT conserverà nello stesso luogo e con le stesse modalità anche il registro cartaceo delle segnalazioni. La conservazione dei documenti informatizzati (es. verbale di rilascio della segnalazione in forma orale) sarà assicurata tramite registrazione su HD dedicato, in gestione esclusiva all'RPCT.
- I documenti relativi alle segnalazioni dovranno essere conservati per 5 anni.

### **3.4 Invio della segnalazione ad un soggetto diverso dall'RPCT**

Se la segnalazione viene inviata ad un soggetto diverso dal RPCT e tale segnalazione è considerata "segnalazione *whistleblowing*" va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione:

- non abbia avuto seguito
  - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
  - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, **il segnalante si può rivolgere ad ANAC (canale esterno) (crf. Linee guida Delibera ANAC 311/23) tramite l'applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblowing, reperibile al seguente indirizzo:**

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

**In caso di inerzia da parte della stessa il segnalante può attivare il canale di divulgazione pubblica (crf. Linee guida Delibera ANAC 311/23) o inviare denuncia all'Autorità Giudiziaria.**

La segnalazione dovrà essere compilata secondo il modello predisposto ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 qui allegato e che viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la sezione "Altri contenuti – Corruzione".

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 3 delle Linee Guida dell'ANAC.

## **4. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO**

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipato- si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende:

- La tutela della riservatezza (cfr. § 4.1) del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
- La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata (cfr. § 4.2) e le condizioni per la sua applicazione.
- **Le limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (cfr. § 4.3).

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (§ 4.4. delle linee guida presente parte).

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta 80 - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower*, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo 4 delle Linee Guida ANAC).

### **4.1 La tutela della riservatezza**

#### **4.1.1 La tutela della riservatezza del segnalante**

In conformità alla precedente normativa, il legislatore impone all'amministrazione/ente, che riceve e tratta le segnalazioni, e alla stessa ANAC di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine

di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

### **La tutela della riservatezza del segnalante**

#### **Disciplina precedente**

**(L. n. 179/2017 – LLGG n. 469/2021)**

L'identità del segnalante non può essere rivelata. In base alle LLGG il divieto di rivelare l'identità del segnalante riguarda il nominativo del segnalante e tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

#### **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito giurisdizionale?**

o Nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

o Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo la suddetta chiusura, ad avviso di ANAC, l'identità del segnalante può essere svelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

#### **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare?**

o Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Ad avviso di ANAC il segnalante deve acconsentire espressamente alla rivelazione della propria identità.

#### **I corollari della tutela della identità del segnalante:**

- a) gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia;
- b) sottrazione della segnalazione e della

#### **Disciplina attuale**

**(D.lgs. n. 24/2023)**

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

#### **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito giurisdizionale?**

o Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

o Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

#### **Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare?**

o Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

#### **I corollari della tutela della identità del segnalante:**

- a) preferenza per la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia;
- b) sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l., n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013;

documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e secondo ANAC dall'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013;

c) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

c) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

#### **NOVITA'**

**La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.**

**La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione**

**Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo**

**In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:**

**o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;**

**o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.**

L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.

È fondamentale, quindi, che le amministrazioni e gli enti in qualità di titolari del trattamento, autorizzino al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento di tali dati i quali, come anticipato, devono ricevere un'adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, al fine di trattare le segnalazioni.

A tal fine il Responsabile per la protezione e il trattamento dei dati (DPO) ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 autorizza l'RPCT alla protezione e trattamento dei dati inerenti le segnalazioni.

Per quanto riguarda la tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri

soggetti e il Trattamento dei dati personali si rimanda integralmente alle Linee Guida ANAC paragrafi 4.1.2. e 4.1.3.

## **ALLEGATI**

All. 1 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite

## **REVISIONI**

Procedura Whistleblowing rev.1

Approvato: il Consiglio dell'Ordine con delibera n. 90/2017 del 13 giugno 2017.

Istruttore: il RPCT

Nicoletta Dotti

Procedura Whistleblowing rev.2

Modificato in data 24/03/2021

Istruttore: il RPCT

Andrea Piccin

Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni

Modificato in data 25/07/2023 e approvato con Delibera del Consiglio n. 120/2023 del 22/12/2023

Istruttore: il RPCT

Andrea Piccin